SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1973

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali » **(1432)** (*D'iniziativa dei deputati Pisicchio ed altri; Gramegna ed altri*) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 337, 340, 343
AZIMONTI 341
DERIU, *relatore alla Commissione* . . . 338
DE SANCTIS 343
FOSCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 340, 343
ZICCARDI 342

La seduta ha inizio alle ore 11,40.

MANENTE COMUNALE, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali » (1432), d'iniziativa dei deputati Pisicchio ed altri; Gramegna ed altri (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali », d'iniziativa dei deputati Pisicchio, Jannillo, Perrone; Gramegna, Di Giulio, Macaluso Emanuele, Pochetti, Reichlin, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Bardelli, Foscarini, Furia, Giannini, La Torre, Marras, Miceli, Noberasco, Raucci, Scutari, Sgarbi Bompani Luciana, Tripodi Girolamo ,Valori, già approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Deriu di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E R I U , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il testo al nostro esame, risultante dall'unificazione di due proposte di legge presentate alla Camera dei deputati, e precisamente la n. 2278 e la numero 2411, riguarda la proroga fino al 31 dicembre 1977 della legge 5 marzo 1963, n. 322, che prevede — a sua volta — la « cristallizzazione » degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a un determinato periodo di tempo, ed esattamente all'annata agraria 1961-1962. Nel mese di giugno del 1962 si ebbe una sentenza della Corte costituzionale (n. 65), che annullava talune norme in base alle quali venivano compilate le tabelle concernenti l'imponibile in agricoltura ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali ai lavoratori dell'agricoltura. La sentenza, come tutti ricorderanno, si incentrava soprattutto su quella parte della legge che prevedeva la determinazione, nell'elaborazione delle tabelle contributive, di criteri disparati da provincia a provincia e addirittura da zona a zona. La Corte rilevò in ciò una evidente incostituzionalità, per il fatto che i singoli soggetti venivano trattati, a seconda delle zone (e della composizione degli organi provinciali chiamati a decidere), in maniera diversa. Non vi era, quindi, nè certezza di diritto nè uniformità di oneri.

A seguito di tale sentenza fu approvata, nel 1963, la legge n. 322 che, con successive proroghe, è tuttora vigente. In virtù di questa legge sono ancora oggi in vigore gli elenchi anagrafici nei quali risultano iscritti i lavoratori della terra che hanno diritto ai benefici dell'assistenza e della previdenza sociale. Questo parametro di riferimento, come ho detto prima, è ancorato all'annata agraria 1961-62, e ciò nonostante l'emanazione del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, che stabiliva nuove norme per il collocamento dei lavoratori dell'agricoltura e, conseguentemente, direttive in materia di formazione di elenchi anagrafici; provvedimento che non viene applicato per motivi, pare, di carattere funzionale riguardanti gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Su questi asseriti motivi avrei da fare molte riserve, anche grazie alla conoscenza che ho delle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro, ma ne faccio a meno.

Il disegno di legge n. 1432, trasmessoci dalla Camera dei deputati, interessa i lavoratori di 28 province dell'Italia meridionale e insulare, dove vigeva il sistema del cosiddetto « imponibile induttivo », cioè il famoso criterio commisurato all'ettaro-coltura, il che vuol dire che il disegno di legge, prorogando ancora la validità giuridica degli elenchi anagrafici compilati nell'annata agraria 1961-1962, individua l'unico documento su cui si fonda il diritto alle prestazioni sociali per i lavoratori addetti all'agricoltura.

Questi, a grandi linee, i princìpi ispiratori e i motivi anche finalistici del disegno di legge n. 1432.

Esso stabilisce, al primo comma dell'articolo 1, una proroga pura e semplice della legge n. 322 del 5 marzo 1963 al 31 dicembre 1977. Ne consegue che dal momento di partenza (1961-62) al momento di arrivo (1977) trascorre un lasso di tempo di quindici anni. In questi quindici anni noi sembriamo quindi considerare totalmente fermo allo stesso punto, con una eccezionalità veramente unica, un settore economico-lavorativo, mentre tutto si muove, tutto si trasforma Il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce, invece, le modalità per eventuali cancellazioni, nuove iscrizioni e variazioni degli elenchi, sulla base delle norme e delle procedure previste dall'articolo 7, n. 5 e dall'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

All'articolo 2 è contemplata una trattenuta sull'indennità di disoccupazione ordinaria e straordinaria — sottolineo la parola « disoccupazione » — per contributi associativi, e il relativo versamento degli stessi alle organizzazioni sindacali di categoria, identificate fra quelle rappresentate nel CNEL. È previsto anche il rimborso all'INPS delle spese incontrate per l'espletamento di questo servizio, rimborso che avviene da parte delle stesse organizzazioni sindacali destina-

tarie del contributo trattenuto sull'indennità di disoccupazione. Avevo in animo, su questo punto, di fare qualche osservazione, ma per evitare di essere troppo amaro me ne astengo e vado oltre...

L'articolo 3 è molto opportuno: esso detta norme circa il pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fissando una aliquota del 3 per cento sulla retribuzione imponibile. Ritengo opportuno l'inserimento di questa norma specie in seguito all'abolizione della addizionale per effetto della riforma fiscale, in atto col 1° gennaio 1974.

L'articolo 3 interessa i lavoratori dipendenti, mentre l'articolo 4 riguarda i lavoratori autonomi. Ad onta delle perplessità manifestate nel suo parere dalla Commissione agricoltura, io ritengo invece queste norme estremamente utili e opportune: senza di esse il nostro sistema infortunistico rischierebbe di colare a picco, data la situazione estremamente precaria in cui esso si trova.

L'articolo 5 prevede che le spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi da parte dello SCAU vengano rimborsate mediante un prelievo percentuale sul gettito contributivo globale che deve essere di anno in anno stabilito con decreto del Ministro del lavoro e che comunque non può superare il 5 per cento del gettito stesso. È giusto, d'altra parte, che il legislatore detti al Governo, a chi cioè deve attuare la legge nelle sue varie parti, almeno dei parametri fissi per quel che riguarda i massimali.

L'articolo 6 — e anche questo mi sembra degno di nota — prevede la possibilità del conglobamento delle giornate di lavoro effettuate sia nel settore dell'agricoltura sia in settori diversi, allo scopo di raggiungere quel requisito minimo, previsto in 151 giornate, che consente l'assistenza ai lavoratori dell'agricoltura. Potrebbe infatti avvenire che un lavoratore che è giunto a totalizzare magari 150 giornate non venga ammesso a beneficiare dell'intera gamma degli interventi di natura previdenziale e assistenziale soltanto per una giornata, anche se egli ha lavorato in settori diversi dall'agricoltura, costrettovi magari da motivi di carattere contingente. Il cumulo dei diversi periodi previsti dalla norma è un elemento altamente positivo, da molto tempo atteso dagli operatori del settore.

Il provvedimento è pertanto da approvare, e con la massima urgenza, dato che altrimenti col prossimo primo gennaio ci verremmo a trovare senza l'unico documento valido che attesti il diritto di decine di migliaia di lavoratori dell'agricoltura a usufruire delle indispensabili provvidenze di carattere sociale.

Onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi sia consentita un'ultima considerazione, prima di concludere. I nostri elenchi anagrafici, quegli elenchi cioè in cui vengono iscritti i lavoratori agricoli, sono ormai cristallizzati da più di dieci anni, cioè dall'annata agraria 1961-62. Con il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare stamani la cristallizzazione viene protratta ad un quindicennio. In questo lungo arco di tempo, quante cose sono sostanzialmente mutate, soprattutto nel settore dell'agricoltura! Sono stati modificati i sistemi produttivi, si sono avute trasformazioni di ordine tecnologico e non poche di ordine sociologico; eppure noi siamo ancora costretti a legiferare in tutta fretta per evitare la decadenza di un documento giuridico ormai anacronistico, per conservare agli atti gli elenchi anagrafici assolutamente immobili lungo un arco di tempo che ha registrato evoluzioni profonde e a ritmo vorticoso. Tale ulteriore proroga non vorrei che servisse a incoraggiare il Governo e il Parlamento a restare nell'inerzia, a non provvedere a quella troppo a lungo auspicata riforma che dovrebbe rendere gli strumenti assistenziali e previdenziali più aderenti ai sistemi produttivi e lavorativi e soprattutto più aderenti alle esigenze essenziali dei lavoratori e di quanti hanno diritto all'assistenza da parte della comunità nazionale.

Sarebbe stato forse opportuno prevedere un solo anno di proroga. Che succederà infatti? Quel che è sempre successo: questi cinque anni non saranno impiegati di certo ad approfondire una problematica quanto mai complessa e delicata, ad impostarne le soluzioni su una piattaforma concreta e razionale. Alla fine torneremo qui con una

legge improvvisata, se non addirittura con un'altra legge di proroga. Soltanto pochi giorni fa è stata approvata frettolosamente la legge di proroga degli affitti, nonostante il blocco degli stessi viga ormai da molti anni. È il sistema, ormai! Non vorrei che anche in questo settore succedesse lo stesso. Arrivati alla fine dell'anno, non me la sento di proporre una riduzione della proroga, perchè la legge dovrebbe tornare alla Camera, e noi verremmo certamente a trovarci in un vuoto legislativo che sarebbe foriero di grandi pericoli per tutti coloro che sono vincolati ad una particolare forma di assistenza.

Concludendo, devo precisare che ho avuto l'impressione che si consideri questa legge come una grande conquista dei lavoratori dell'agricoltura. Non è così. Secondo il mio punto di vista si ricorre assai spesso all'uso di pannicelli caldi, vale a dire ad una spicciola politica assistenziale, ogni qual volta non si è iniziata o è fallita una politica di sano ed organico sviluppo economico, l'unica di cui ha bisogno la Nazione e di cui hanno bisogno, soprattutto, i lavoratori di ogni settore e di ogni tendenza.

Detto questo, chiedo scusa ai colleghi se non ho potuto preparare una relazione più ampia e forse più articolata ed organica, e rinnovo, spero senza contraddirmi, la raccomandazione per l'approvazione sollecita del disegno di legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Deriu per la sua relazione, che è stata senza dubbio ampia e articolata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge, il cui *iter* non dovrebbe quindi incontrare ostacoli, desidererei invitare i colleghi a svolgere i loro interventi in sede di dichiarazioni di voto.

Chiusa, allora, la discussione generale per mancanza di iscritti a parlare, do la parola al rappresentante del Governo, onorevole Foschi.

F O S C H I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo aveva approntato un suo disegno di legge, ma di fronte alle iniziative parlamentari intervenute sull'argomento e tenuto anche conto delle varie osservazioni fatte dalle varie rappresentanze delle categorie interessate non ha ritenuto opportuno presentarlo, sottoponendo soltanto le sue osservazioni all'attenzione della Commissione lavoro della Camera, la quale, dopo aver costituito un comitato ristretto e compiuto un esame approfondito della materia, ha approvato il disegno di legge n. 1432, che è totalmente condiviso dal Governo.

Desidero ringraziare il senatore Deriu che nel corso della sua ampia relazione ha espresso il suo consenso dopo aver esposto alcune osservazioni che, nel merito, varrebbe la pena fossero ampiamente approfondite. In questa fase, però, ci preme l'approvazione di questo disegno di legge per la proroga dei benefici che altrimenti scadrebbero il 31 dicembre prossimo. Le obiezioni del relatore saranno senz'altro tenute nella dovuta considerazione anche nelle sedi in cui il problema dovrà essere ripreso, perchè è chiaro che questo non è un provvedimento che ha carattere definitivo. Si tratta di una proroga e come tale ha dei limiti.

Il Governo, pertanto, non può che essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate al 31 dicembre 1977 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei braccianti agricoli e categorie assimilate di tutte le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza.

Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all'articolo 1, commi terzo e quarto, della legge 5 marzo 1963, n. 322, provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la manodopera agricola secondo le modalità e le procedure previste dal-

l'articolo 7, n. 5 e dall'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

(*È approvato*).

Art. 2.

I lavoratori agricoli beneficiari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute sulle indennità predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale con accordo diretto che dovrà prevedere il rimborso all'INPS delle spese incontrate per l'espletamento del servizio.

(*È approvato*).

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 i datori di lavoro dell'agricoltura ed i concedenti di terreni a compartecipazione e a piccola colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali in agricoltura nella misura del 3 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La base imponibile del contributo di cui al comma precedente è calcolata con gli stessi criteri e modalità fissati per il contributo integrativo per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori agricoli ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

(*È approvato*).

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura nella misura di una quota capitaria annua pari a lire 600 per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.

I contributi previsti dall'articolo 3 e quelli di cui al precedente comma del presente articolo sono riscossi secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

(*È approvato*).

Art. 5.

La spesa per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è annualmente determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in misura non superiore al 5 per cento dell'importo dei contributi riscossi per ciascun anno.

(*È approvato*).

Art. 6.

Ai fini del raggiungimento del requisito delle 151 giornate di lavoro, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, i periodi lavorativi svolti in agricoltura sono cumulabili con quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricole, osservando le norme contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

A Z I M O N T I . Il Gruppo democristiano annuncia voto favorevole. È necessario approvare questo disegno di legge per non

lasciare, come ha detto anche il relatore, un vuoto legislativo in un settore già ridotto, di per se stesso, a condizioni di sottoproletariato. Il relatore ha detto che la cristallizzazione degli elenchi anagrafici in agricoltura si deve imputare alla non applicazione del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 11 marzo 1970, n. 83, e che detta mancata applicazione debba imputarsi alla non funzionalità degli uffici periferici del Ministero del lavoro. Ora, io non voglio dire che questi uffici siano immuni da gravi carenze, però nella fattispecie ritengo che la mancata applicazione di quel provvedimento sia piuttosto da imputarsi alla non funzionalità delle commissioni comunali, zonali e provinciali previste dalla stessa legge. Le cause dell'insoddisfacente funzionamento di queste commissioni sono diverse e di diversa natura: in particolare, non si può pretendere che i lavoratori componenti dette commissioni perdano ore di lavoro (e quindi denaro) per partecipare attivamente alla riunione delle commissioni, senza alcun compenso. Quel che possiamo fare oggi è di augurarci che questa sia veramente l'ultima proroga di una normativa che, pur non certo corretta, riflette tuttavia talune preoccupazioni che non possono essere sottovalutate. Occorre che il Governo metta a profitto il concesso tempo di proroga, ponendo seriamente allo studio i problemi assistenziali delle categorie in questione e attuando una normativa definitiva.

Con questo invito al Governo che dovrebbe tradursi in un impegno preciso, dichiaro che il Gruppo democristiano voterà a favore del disegno di legge.

Z I C C A R D I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il voto del Gruppo comunista sarà ovviamente a favore del disegno di legge. Approfittiamo tuttavia di questa dichiarazione di voto per dire che non consideriamo affatto il problema del blocco degli elenchi anagrafici, così come è stato regolamentato nelle varie leggi, come un qualcosa di meno peggio, nel senso che si potrebbe trovare una soluzione più organica. Mi spiego. Leggendo gli atti delle discussioni svoltesi al Senato in passato sull'argomento, notiamo un ripetersi di posizioni che, erronee in se stesse, neanche permettono una piena comprensione dell'origine della questione. Intanto stabiliamo un fatto: la sentenza della Corte costituzionale dichiarò incostituzionale non il sistema presuntivo degli elenchi anagrafici, bensì quello dell'accertamento dei contributi unificati sulla base delle tabelle dell'ettaro-coltura. Ora, esiste una differenza fra le due cose: la tabella ettaro-coltura serviva per l'accertamento dei contributi; gli elenchi anagrafici rappresentano invece lo strumento per la formazione della posizione assicurativa ai fini assistenziali e previdenziali dei lavoratori agricoli. La trasposizione meccanica operata in quella occasione rappresentò quindi una forzatura.

Deve invece rimanere stabilito che l'accertamento ai fini assistenziali e previdenziali in agricoltura deve sempre basarsi su un sistema originale, nel senso che non ci può essere alcuna equiparazione all'industria. Operare diversamente significherebbe soltanto commettere un errore, e noi abbiamo pagato a caro prezzo in questi anni l'illusione di trasportare i problemi del lavoro dell'industria nell'agricoltura: dobbiamo comprendere che siamo di fronte a realtà diverse, che vanno considerate diversamente.

Ciò detto, vorrei approfittare di questa dichiarazione di voto per evidenziare ancora una volta il problema del collocamento in agricoltura. L'anno scorso se ne è parlato molto, e vi fu anche una battaglia sulla questione del rafforzamento delle commissioni comunali in agricoltura. In seguito alla nostra richiesta tendente ad assegnare un gettone ai componenti tali commissioni, ci si limitò ad accettare un ordine del giorno in tal senso. Noi riteniamo invece che sia giunto il momento di riflettere seriamente sul collocamento in agricoltura e renderlo efficiente.

Si parlò giustamente dell'importanza della legge sul collocamento in agricoltura e si notò come essa fosse innovativa rispetto al sistema del 1949. Nella pratica, però, cosa è avvenuto? Che della legge si è cercato di applicare soltanto la parte, diciamo così,

tradizionale, e applicandola male. Compito essenziale della nuova legge sul collocamento in agricoltura non era tanto quello di assegnare i lavoratori, di controllare dove questi andassero a lavorare, se le aziende la rispettassero o meno; per far questo, infatti, non c'era bisogno di nessun nuovo provvedimento legislativo: bastavano la legge del 1949 e l'intera normativa sull'Ispettorato del lavoro. La vera importanza della nuova legge risiede invece nella parte innovativa, là dove, per esempio, vengono indicati i compiti affidati alle commissioni di collocamento, che avrebbero dovuto fare una previsione occupazionale in agricoltura, adottando le opportune iniziative. Ora, proprio questa parte è stata disattesa.

La materia deve essere accuratamente esaminata, anche in termini di proposte concrete, ed una buona occasione potrà essere offerta dalla riunione congiunta della nostra Commissione e di quella dell'agricoltura di cui si è parlato nella seduta del 20 dicembre. Occorre far sì che le aziende private facciano dei piani colturali e che li facciano con le necessarie articolazioni. È la legge nel suo spirito originale, in pratica, che va applicata.

Questi piani debbono essere fatti anche dagli enti pubblici. Risulta, per esempio, che i consorzi di bonifica o gli enti di irrigazione sono allergici a farli. Sappiamo che questa è la strada per rendere pratico quel principio, contenuto anche nel documento del Ministro del lavoro che accompagnava la relazione al bilancio del 1974 nella parte riguardante proprio investimenti e occupazione.

Riteniamo, comunque, che si debba tenere in considerazione l'ordine del giorno votato dalla Camera dei deputati che chiede di dare dei gettoni di presenza ai componenti le commissioni comunali, zonali e provinciali. In tal modo, affrontando una spesa non eccessiva, metteremmo queste commissioni in grado di funzionare.

Riteniamo inoltre che vi siano tutte le condizioni per realizzare un piano di sviluppo dell'occupazione in agricoltura, al limite senza aumentare gli investimenti.

Desidererei, a questo punto, fare una proposta. Il Ministero del lavoro non si occupa di questi problemi da molti anni, tanto che quando si parla di agricoltura non sa che pesci prendere. Bisognerebbe — ed ecco la proposta — costituire una commissione ministeriale, presieduta da un Sottosegretario, composta da funzionari capaci e competenti ed aperta alla partecipazione delle organizzazioni sindacali agricole, incaricandola di occuparsi specificamente del collocamento in agricoltura. Sarebbe così possibile riferire dati e proposte più concreti sulla situazione del settore alle Commissioni 9ª e 11ª nella seduta congiunta di cui ho parlato.

Per quanto riguarda la sistemazione in generale degli elenchi anagrafici in agricoltura, dobbiamo partire dalla realtà così com'è, senza nessuna tentazione di equiparazione all'industria. All'interno del sistema attuale dobbiamo fare in modo che tali elenchi non siano solo numerici, ma sia ben specificata la qualificazione e specializzazione professionale degli iscritti.

F O S C H I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei dare assicurazioni in merito alla richiesta di costituzione di una commissione ministeriale per i problemi del lavoro agricolo. Ho motivo di ritenere che ciò sia possibile con la rapidità necessaria, dato anche il rilievo nuovo che assume il problema.

D E S A N C T I S . Una brevissima dichiarazione per annunciare il voto favorevole del Gruppo del MSI-Destra nazionale. Associandomi a quanto detto dal relatore, mi preme soltanto fare un rilievo di carattere generale: occorre porre termine alla cosiddetta legislazione per proroga.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazioni di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT FRANCO BATTOCCHIO